



L'anno duemilasedici, addì **13 dicembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0086668 del 7 dicembre 2016, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Enzo Lippolis, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof. ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Augusto Desideri, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Stefano Biagioni, prof. Emilio Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.01), prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Enrico Elio Del Prato (entra alle ore 16.00), prof. Augusto D'Angelo (entra alle ore 16.00), Prof. Mauro Rota (entra alle ore 16.00), i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani (entra alle ore 17.08), Pietro Maioli (entra alle ore 16.12), Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi (entra alle ore 16.01), Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi, Matteo Catananti (entra alle ore 16.01).

Assistono: il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Antonio D'Andrea, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, Prof. Massimo Volpe, prof. Sebastiano Filetti, prof. Paolo Teofilatto, prof. Irene Bozzoni, i Prorettori: Teodoro Valente, Gianni Orlandi.

Assenti giustificati: Sig. Carlo D'Addio.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Seduta del

13 DIC. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio di Fund Raising
Il Capo Ufficio di Fund Raising
Massimo Bartolelli

ACCORDO QUADRO TRA SAPIENZA E UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA (USPI)

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Per il tramite del Prof. Andrea Carteny, del Dipartimento di Storia Culture Religioni, è pervenuta la bozza di un accordo quadro da stipularsi con l'Unione Stampa Periodica Italiana (USPI).

Si rende noto che, per quanto di competenza, il Consiglio del sopra citato Dipartimento nella seduta del 15.7.2016 ha approvato all'unanimità la proposta di sottoscrizione dell'accordo in parola.

L'accordo, la cui durata è prevista triennale, ha come finalità la formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di organizzazione, gestione e valorizzazione del settore dell'editoria periodica ed alla specializzazione di professionisti del settore medesimo.

In particolare è previsto che le collaborazioni possano svolgersi negli ambiti indicati di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- progettazione congiunta di specifici percorsi didattici attinenti a tematiche proprie del settore dell'editoria periodica;
- stage e tirocini curriculari di formazione e orientamento, da svolgere presso l'USPI o aziende editoriali aderenti alla stessa, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso l'Università;
- supporto morale e/o finanziario da parte dell'USPI per borse di studio, borse di dottorato ed assegni di ricerca per studenti meritevoli e ricercatori dell'Università;
- organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, seminari, esposizioni presso le rispettive sedi;
- pubblicazioni scientifiche, didattiche, risultati delle attività svolte

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto dell'accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi. Nell'ambito dei predetti atti dovranno essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Luca Luccatini

13.1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

13 DIC. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio ASUR
Il Capo
M. ...

- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Responsabili dell'accordo saranno, per Sapienza, il Rettore o suo delegato, avente uguali poteri e, per l'USPI, il Segretario Generale o suo delegato, avente uguali poteri.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dell'accordo, è prevista l'istituzione di un apposito Comitato di Gestione presieduto congiuntamente dal delegato del Rettore per la Parte Università e dal delegato del Segretario Generale per la Parte USPI. Oltre ai delegati, faranno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti dell'USPI designati dai rispettivi rappresentanti legali e rinnovabili ogni triennio.

Allegato parte integrante: testo accordo quadro

Allegati in visione: Verbale Consiglio del Dipartimento di Storia Culture Religioni, seduta del 15.7.2016

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla F.
Il Rettore
Prof. ...



Senato
Accademico

Seduta del

13 DIC. 2016

DELIBERAZIONE N. 311/16

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione predisposta dal Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'ASURTT;
- ESAMINATO** il testo dell'accordo quadro tra Sapienza e l'Unione Stampa Periodica Italiana (USPI);
- VISTA** la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Storia Culture religioni, seduta del 15.7.2016;
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;

Presenti e votanti 25: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Alfonzetti, Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D'Angelo, De Toma, De Vito, Desideri, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, Ferri, Maioli, Bianchi, Cofone, Folchi

DELIBERA

di approvare, per la parte di competenza, la stipula dell'Accordo Quadro tra Sapienza e l'Unione Stampa Periodica Italiana (USPI).

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

ACCORDO QUADRO

TRA

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata “Università”), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n° 5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15-09-1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università

E

Unione Stampa Periodica Italiana (nel seguito denominata “U.S.P.I.”), con sede legale in Roma (RM), Viale Battista Bardanzellu, 95, Codice Fiscale 80188110581, rappresentata dall’Avvocato Francesco Saverio Vetere, nato a Cosenza (CS) il 26 aprile 1962, Codice Fiscale VTRFNC62D26D086C, in qualità di Segretario Generale e Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

- l’Unione Stampa Periodica Italiana, associa testate periodiche italiane allo scopo di tutelare e promuovere il pluralismo informativo e culturale del Paese; costituita nel 1953 con atto pubblico l’U.S.P.I. è disciplinata ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile.

- l’U.S.P.I. non persegue fini di lucro ma svolge prevalentemente attività di assistenza ai propri iscritti e di loro rappresentanza in tutte le sedi pubbliche o private nelle quali tale rappresentanza è richiesta o prescritta.

- l’U.S.P.I. è la maggiore associazione di categoria dei piccoli e medi editori di periodici cartacei, elettronici e web (circa 3.000 testate periodiche, edite o trasmesse con qualunque mezzo da medie e piccole imprese editoriali e da enti e associazioni no-profit). Le migliaia di periodici associati all’U.S.P.I. sono rappresentanti di un eterogeneo panorama sociale, economico, professionale, culturale e confessionale. In Italia, oltre alle normali aziende

editoriali, anche le associazioni di categoria, le associazioni culturali, gli enti morali, le fondazioni, i sindacati, gli ordini professionali e gli enti pubblici sono editori di almeno una testata periodica.

- Funzione preminente dell'USPI è stata sempre quella di regolamentare il settore della stampa periodica, sotto l'aspetto legislativo e contrattualistico, a difesa della piccola editoria, vera espressione del pluralismo e della libertà di stampa e d'impresa nel nostro Paese. In particolare, massima attenzione è stata sempre prestata dall'USPI ai rapporti di lavoro nelle redazioni dei periodici medio-piccoli. L'USPI è firmataria con la FNSI di un Accordo sul lavoro giornalistico nei periodici locali e no-profit, estensibile – a richiesta – ad altre piccole realtà editoriali. Tale Accordo, recepito anche dall'INPGI, ha portato certezze e chiarezza nei rapporti di lavoro tra editori, giornalisti e operatori del settore, abbattendo cause e contenziosi di lavoro nel comparto della piccola editoria. L'USPI, inoltre, fin dal 1996, sottoscrive, insieme alla UNIGEC-CONFAPI, un CCNL per gli operatori del campo dell'editoria periodica medio-minore con i Sindacati della Comunicazione della CGIL, CISL e UIL.

- Tra le altre finalità dell'U.S.P.I.: la rappresentanza della stampa periodica italiana nella tutela dei diritti e interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria; l'attività di assistenza e consulenza verso i propri associati per mezzo di contatti diretti, del sito www.uspi.it e con la pubblicazione del mensile "Notiziario USPI"; svolgere in campo interno e internazionale tutte le azioni connesse al conseguimento dei suoi scopi, assumendo ogni iniziativa che, a tal fine, riterrà idonea; difendere ed elevare il prestigio della categoria; organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi che riguardano la stampa periodica ed i suoi rapporti con la realtà sociale.

- In particolar modo, l'U.S.P.I. promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore dell'editoria periodica organizzando "Corsi" e "Giornate Formative".

- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'Università collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per lo sviluppo della società della conoscenza fornendo competenze specifiche in ogni settore sia in ambito culturale che scientifico;

- in questo specifico campo, il Dipartimento di Storia Culture Religioni promuove il Corso di laurea magistrale in Editoria e Scrittura, finalizzato alla formazione culturale per gli aspiranti professionisti di ambito editoriale, pubblicistico e periodico, a livello nazionale e internazionale, e al fine di creare sinergie in questo contesto nella seduta del Consiglio del 15 luglio 2016 ha approvato una convenzione di dipartimento con l'U.S.P.I.;

E TENUTO CONTO CHE

- i due Enti, in relazione alle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture al fine di contribuire alla formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali del settore editoriale, ed alla specializzazione di professionisti del settore;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità dell'accordo)

Università e U.S.P.I. intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati a:

- formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di organizzazione, gestione e valorizzazione del settore dell'editoria periodica ed alla specializzazione di professionisti del settore medesimo;

Art. 3

(Oggetto)

Università e U.S.P.I. intendono collaborare in partnership in specifici progetti di collaborazione da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi negli ambiti indicati di seguito, a mero titolo esemplificativo :

- a. progettazione congiunta di specifici percorsi didattici attinenti a tematiche proprie del settore dell'editoria periodica;
- b. stage e tirocini curriculari di formazione e orientamento, da svolgere presso l'U.S.P.I. o aziende editoriali aderenti alla stessa, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso l'Università;
- c. supporto morale e/o finanziario da parte dell'U.S.P.I. per borse di studio, borse di dottorato ed assegni di ricerca per studenti meritevoli e ricercatori dell'Università;
- d. organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, seminari, esposizioni presso le rispettive sedi ;
- e. pubblicazioni scientifiche, didattiche, risultati delle attività svolte;

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come meglio esplicitato al successivo art. 5.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza meglio definite secondo quanto esplicitato al successivo art. 5 con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle medesime attività effettuate.

Art. 5

(Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 6

(Responsabili e Comitato di Gestione)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri.

l'U.S.P.I. indica quale referente e responsabile del presente accordo il Segretario Generale o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di attività congiunte su cui focalizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato di gestione avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali sulle quali concentrare la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente, individuare forme di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi comuni e di controllare lo stato di avanzamento delle attività nonché le modalità per la disseminazione dei risultati derivanti dal presente accordo come da art. 8.

Il Comitato sarà presieduto congiuntamente dal delegato del Rettore per la Parte Università e dal delegato del Segretario Generale per la Parte U.S.P.I..

Oltre ai delegati fanno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti dell'U.S.P.I. designati dai rispettivi rappresentanti legali e rinnovabili ogni triennio.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 7

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante

nelle attività oggetto del presente accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenersi.

Art. 8

(Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche)

Le Parti convengono che i risultati delle attività e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, know-how e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Art. 9

(Promozione dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e dell'U.S.P.I. possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.

Art. 10

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 12

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza su dati, informazioni e risultati dell'attività oggetto del presente accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 13

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14

(Durata e recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni

assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 15

(Modifiche all'accordo)

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 16

(Divieto di cessione)

Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 17

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 18

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 19

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il

Foro di Roma.

Art. 20

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

– per l’U.S.P.I., Viale Battista Bardanzellu, 95 – 00155 Roma, all’attenzione del Segretario Generale;

– per l’Università, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, all’attenzione del Magnifico Rettore;

Art. 21

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 22

(Registrazione)

Il presente accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per l’UNIVERSITÀ

Per l’U.S.P.I.

Il Magnifico Rettore

Il Segretario Generale

Prof. Eugenio Gaudio

Avv. Francesco Saverio Vetere